

Reggio Emilia li, 20 Settembre 2021

VERIFICA CONGRUITA'

Con la presente, a seguito della nostra comunicazione del 27/07/2021, che alleghiamo nuovamente alla presente, Vi trasmettiamo il **manuale operativo relativo all'inserimento sulla denuncia MUT dei Lavoratori Autonomi, Collaboratori famigliari, Soci Titolari** ed il **manuale operativo relativo alla visualizzazione del contatore della verifica di congruità**.

Ribadiamo la necessità di effettuare correttamente gli adempimenti sotto riportati.

- **Inserimento sull'Osservatorio Cantieri della DNL**
- **Compilazione della denuncia mensile MUT con l'indicazione della manodopera degli operai distinta per singolo cantiere**
- **Indicazione nella denuncia mensile MUT distinta per singolo cantiere delle ore lavorate da lavoratori autonomi, titolari, soci, collaboratori famigliari.**

La mancata segnalazione del cantiere e/o la mancata indicazione della manodopera per singolo cantiere impediscono di fatto alla Cassa di rilevare i dati "puntuali" con il rischio del mancato ottenimento dell'attestazione di congruità.

E' **assolutamente necessario**, per usufruire dei sistemi di scambio dati tra gli strumenti informatici territoriali e quelli nazionali, l'utilizzo della nuova versione del Modello Unico Telematico (M.U.T.) Web 4.0, per la gestione delle denunce mensili dei lavoratori occupati, il **link per accedere è il seguente:**

<https://mutss/2.enca.it/mutuser/MUTUsers.aspx>

le credenziali di accesso già in Vostro uso rimangono invariate.

Il **manuale d'istruzione** lo potrete trovare accedendo alla voce **"supporto/assistenza/MUTConsulent_NOVITA4.0"**

Vista la complessità della materia e l'iniziale fase di sperimentazione ci riserviamo di modificare, implementare ed approfondire gli argomenti.

**Il Direttore
Vallisneri Lorenza**

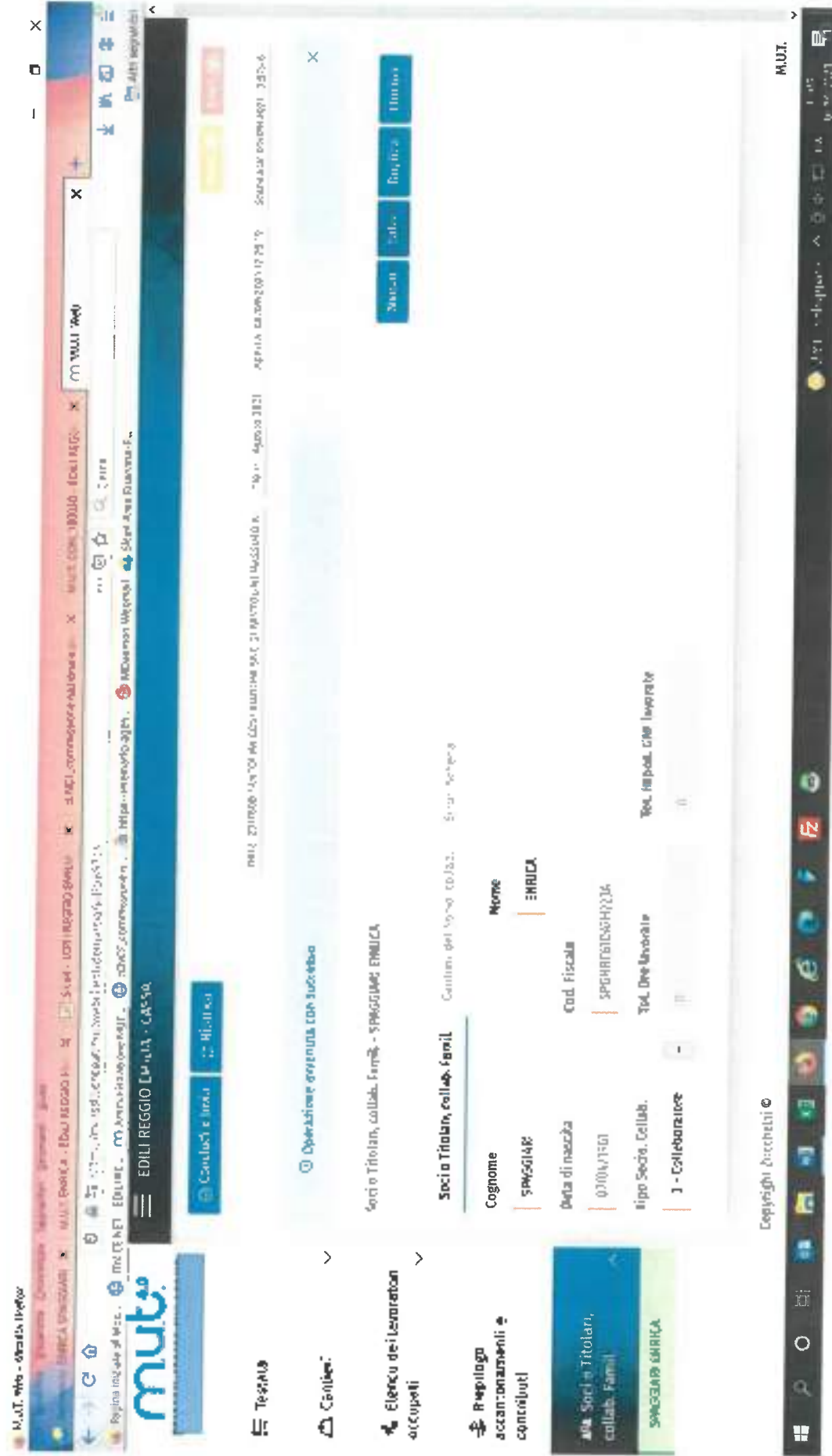
INSERIMENTO SUL MUT – MANODOPERA SOCI/TITOLARI/COLLABORATORI FAMILIARI/LAVORATORI AUTONOMI

Dopo aver compilato la DLO sul MUT in tutte le sue parti, prima di concluderla ed inviarla

Aprire il nuovo Menu "Soci o Titolari, Collab, Famil."

The screenshot shows the MUT web application interface. At the top, there's a navigation bar with the MUT logo and a menu icon. Below it, a sidebar contains several menu items: "Testata", "Cantieri", "Elenchi dei lavoratori occupati", "Riepilogo Accantonamenti e contributi", and "Soci o Titolari, Collab, Famil.". A red arrow points to the "Soci o Titolari, Collab, Famil." menu item. The main content area displays a form for adding new entries. The form has a header "Soci o Titolari, Collab, Famil. - CONGIUNTE NOME" and a sub-header "Soci o Titolari, Collab, Famil. - CONGIUNTE NOME". The form fields include: "Cognome" (with a dropdown menu), "Nome" (with a dropdown menu), "Data di nascita" (with a date picker), "Cod. Fiscale" (with a dropdown menu), "Tipo Socio, Collab" (with a dropdown menu), and "Tot. Ore lavorate" (with a dropdown menu). A yellow sticky note with the text "X CONGIUNTI" is placed over the form fields. At the bottom right, there's a blue button labeled "Aggiungi".

Compilare i dati richiesti con la barra rossa (cognome - nome - data di nascita - codice fiscale - tipologia)
Cliccare "Aggiungi"



Cliccare sul campo "Cantieri del Socio, collab"

Cliccare +Aggiungi

The screenshot shows the MUT Web portal interface. At the top, there is a navigation bar with the MUT logo and a menu icon. Below the navigation bar, there is a header section with the text "FDJ (FEDERAZIONE) MILA - CASSA". The main content area is divided into several sections. On the left, there is a sidebar with a search bar and a list of links: "Testata", "Cantieri", "Elenco dei lavoratori", "Occupati", "Ripiego", "Accantonamenti a contributo", and "Socio Titolari, collab. Famil". The main content area displays a table with the following columns: "Socio Titolari, collab. Famil", "Cantieri del Socio, collab", and "Ripiego". The table contains one row with the following data: "Socio Titolari, collab. Famil", "Cantieri del Socio, collab", and "Ripiego". Below the table, there is a section titled "Operazione avvenuta con successo". At the bottom of the page, there is a footer with the text "Copyright Loccheti: 0".

MUT Web - Multipla Versione

MUT Web

FDJ (FEDERAZIONE) MILA - CASSA

Operazione avvenuta con successo

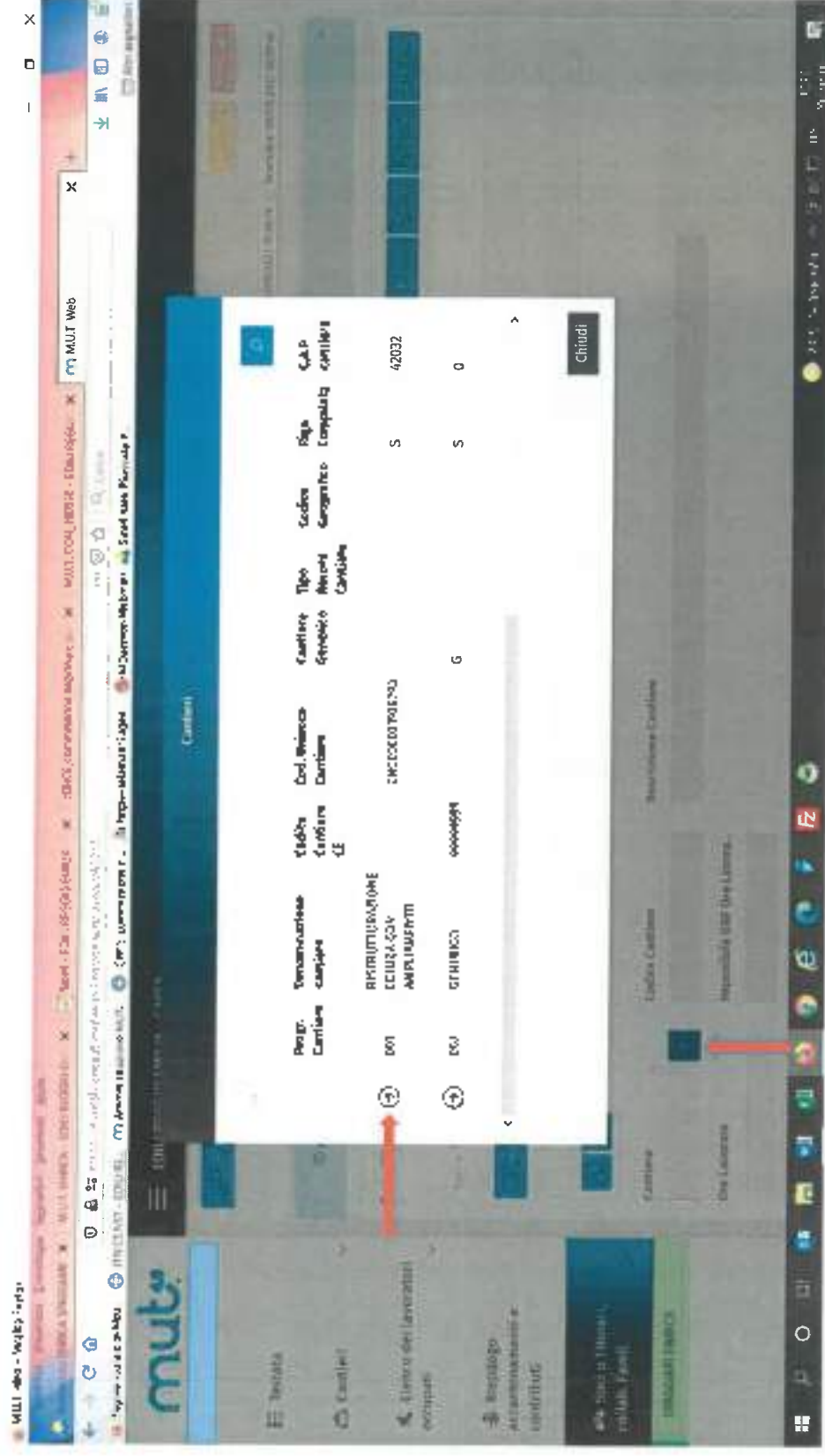
Socio Titolari, collab. Famil. - SPAGGIARRE ENRICA

Socio Titolari, collab. Famil. - SPAGGIARRE ENRICA

Operazione avvenuta con successo

Copyright Loccheti: 0

Cliccare nel campo Cantiere il punto Interrogativo



Se esistono cantieri caricati appariranno i dati:

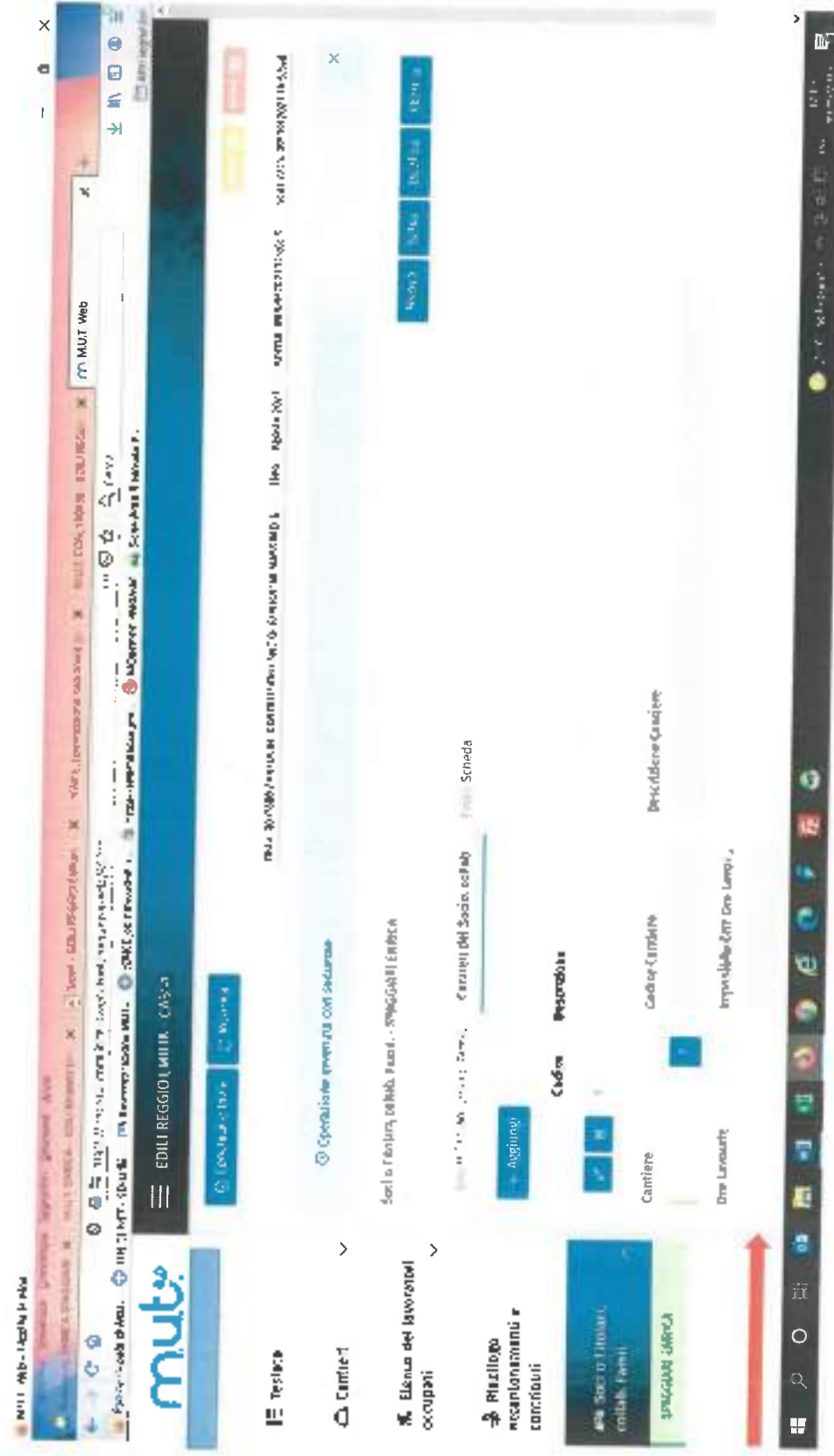
Selezionare cliccando sulla freccia il cantiere di riferimento ove ha prestato la monodopera il Socio, Titolare, Collaboratore Familiare, Lavoratore Autonomo.

In caso contrario dovrete inserire le ONL sull'Osservatorio Cantieri come indicato nella nostra circolare del 06/04/2021

Inserire le ore del Socio, Titolare, Collaboratore Familiare, Lavoratore Autonomo effettuate sul Cantiere.

Il sistema automaticamente, come previsto dalla normativa relativa alla congruità, compilerà il campo "Imponibile GNF ore lavorate" moltiplicando la paga oraria della qualifica "operaio specializzato 3 livello" del CCNL applicato dall'impresa per il nr. delle ore lavorate – quindi per il moltiplicatore convenzionale di 2,5.

Il numero totale di ore attribuibili mensilmente per ogni singolo Socio, Titolare, Collaboratore Familiare, Lavoratore Autonomo non potrà essere superiore alle 173.



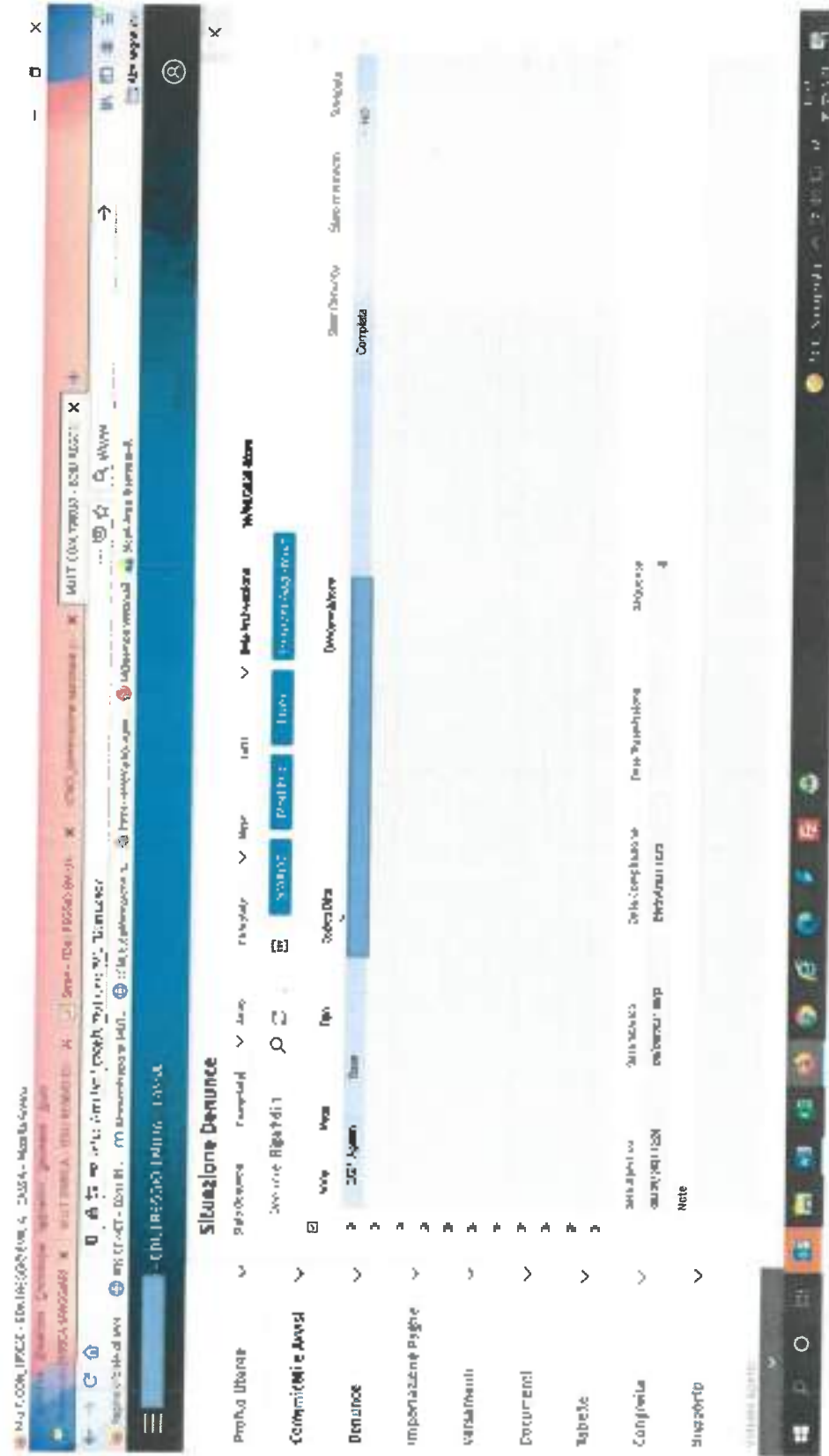
Cliccare "Salva"

Cliccare "Concludi e Invia"

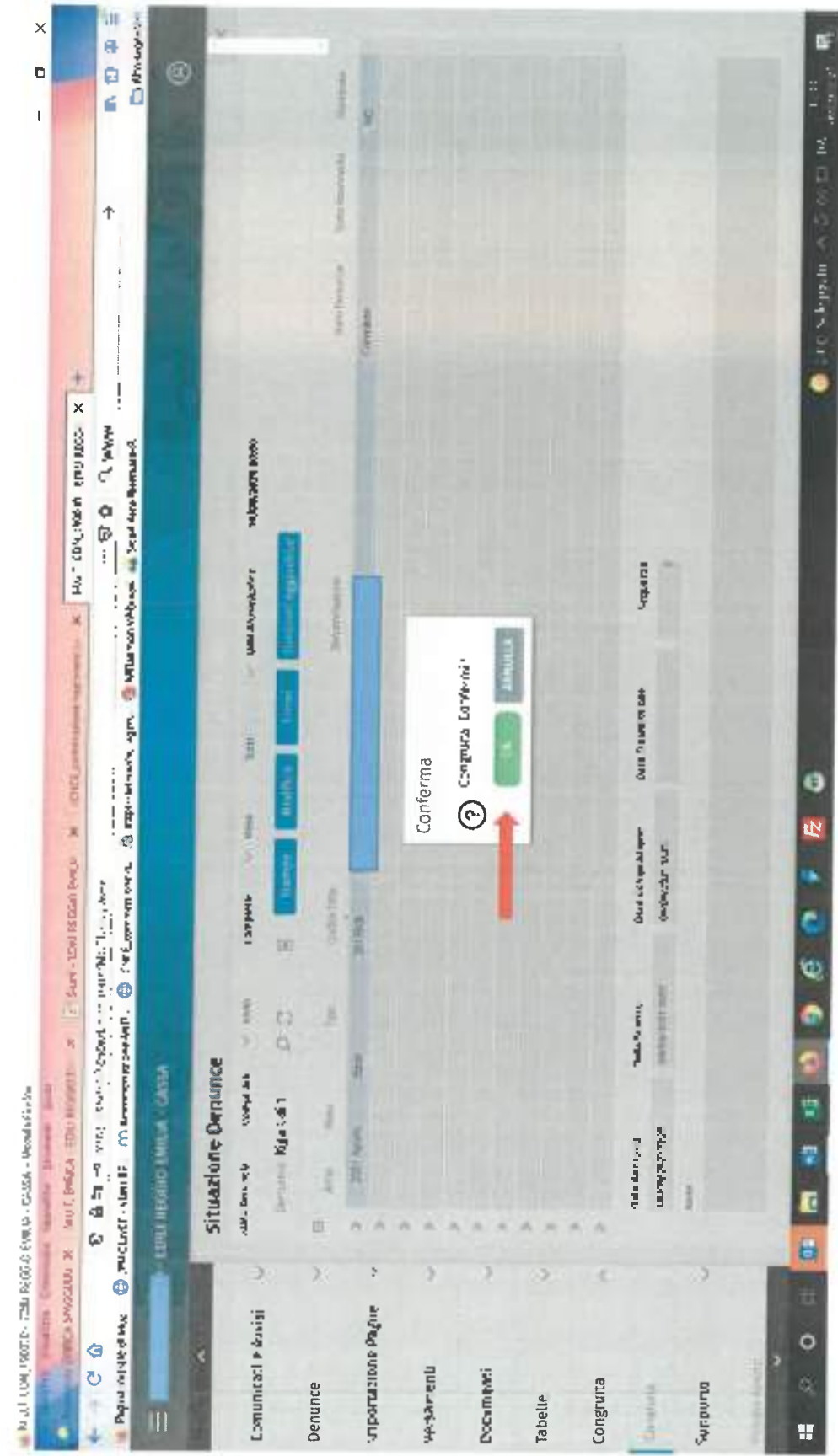
MONITORAGGIO VERIFICA CONGRUITA' – In fase di compilazione DLO

Sul MUT è stato inserito nel menù l'opzione "Congruietà"

Cliccare "Congruietà"



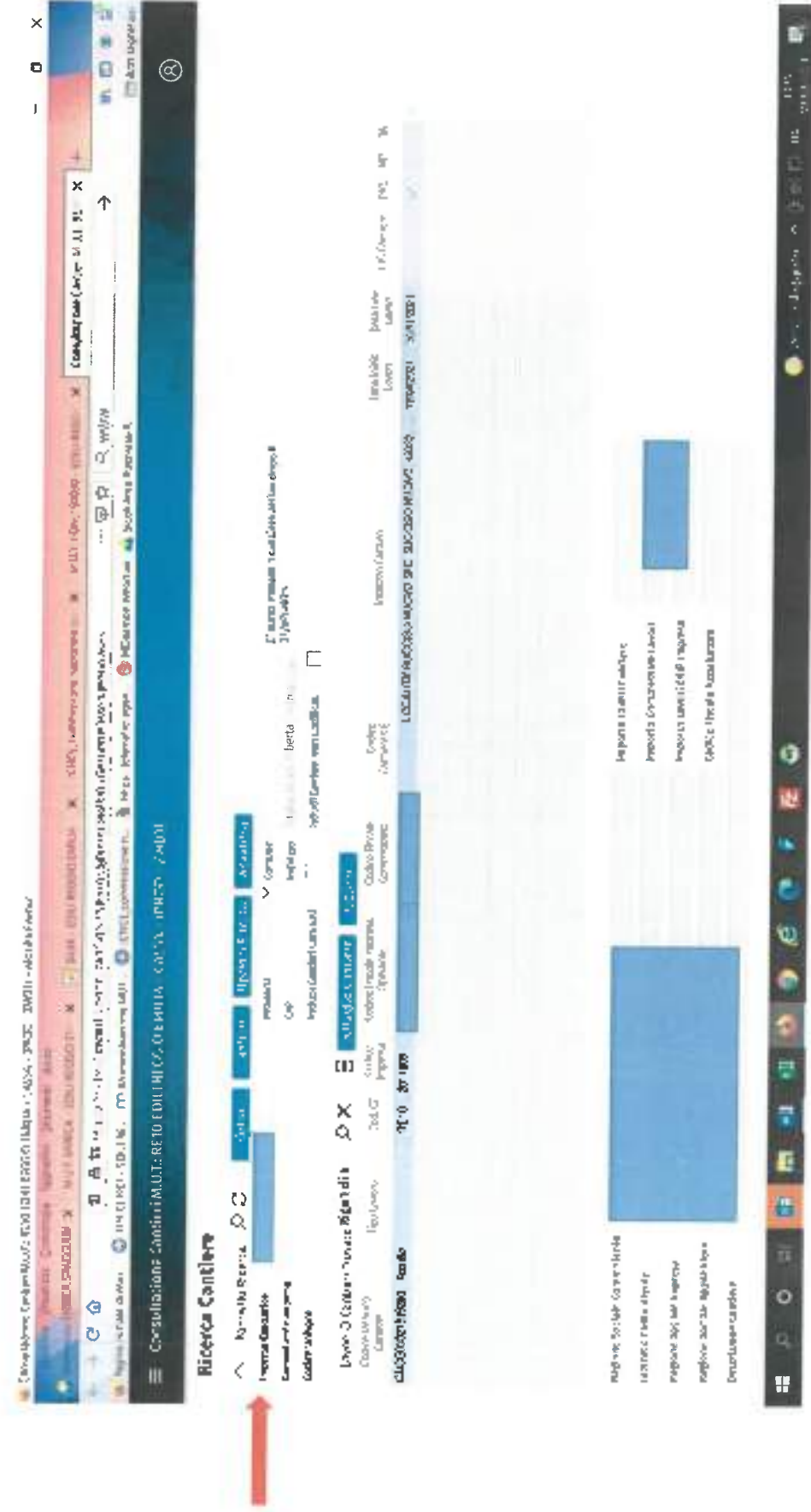
Cliccare ok



Il sistema si collega automaticamente all'"Osservatorio Cantieri"

Cliccare "Ricerca Cantiere"

Il Consulente dovrà indicare nel campo "Impresa Esecutrice" il codice fiscale o se conosciuto il "Codice univoco" del cantiere
Cliccare "Cerca"



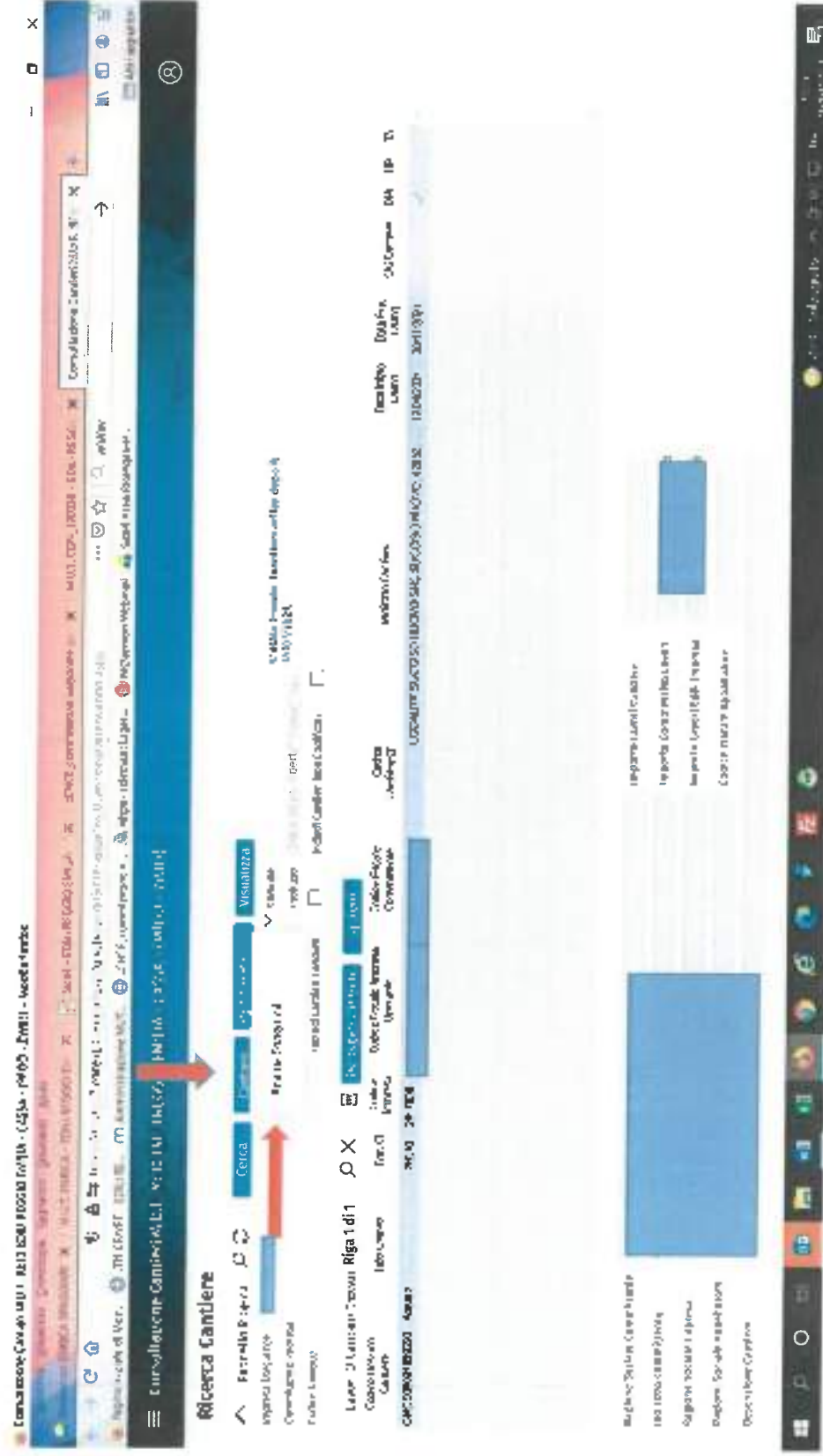
Usciranno tutti i cantieri attivi alla data della ricerca dell'impresa selezionata.

Posizionarsi con il mouse sul cantliere da verificare

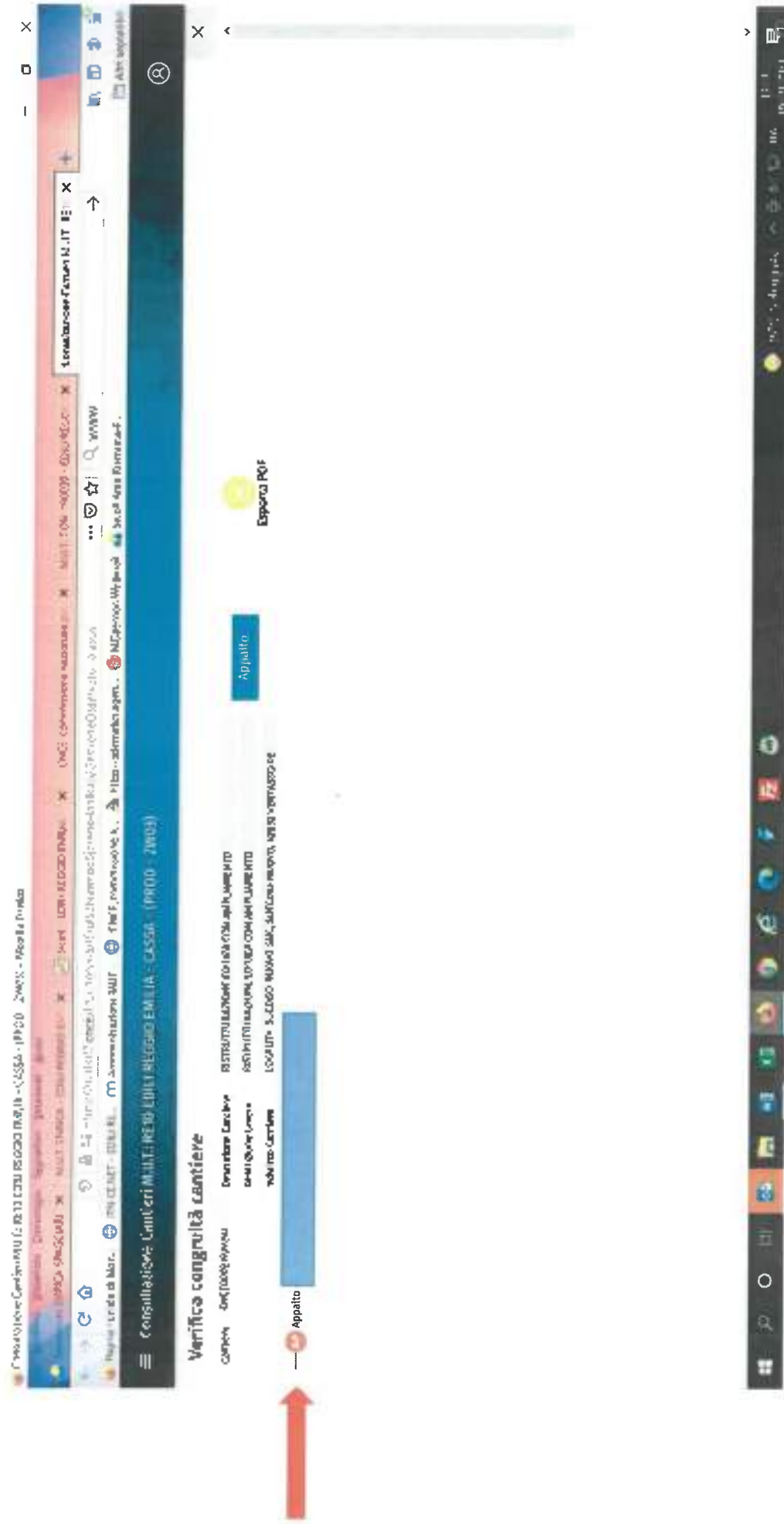
Cliccare "Cantieri"

Cliccare "Analisi di Congruità"

Se si vogliono visualizzare i cantieri già conclusi si deve cliccare "opzioni ricerca" e selezionare "inclusi cantieri conclusi" e ricalcare "Cerca"



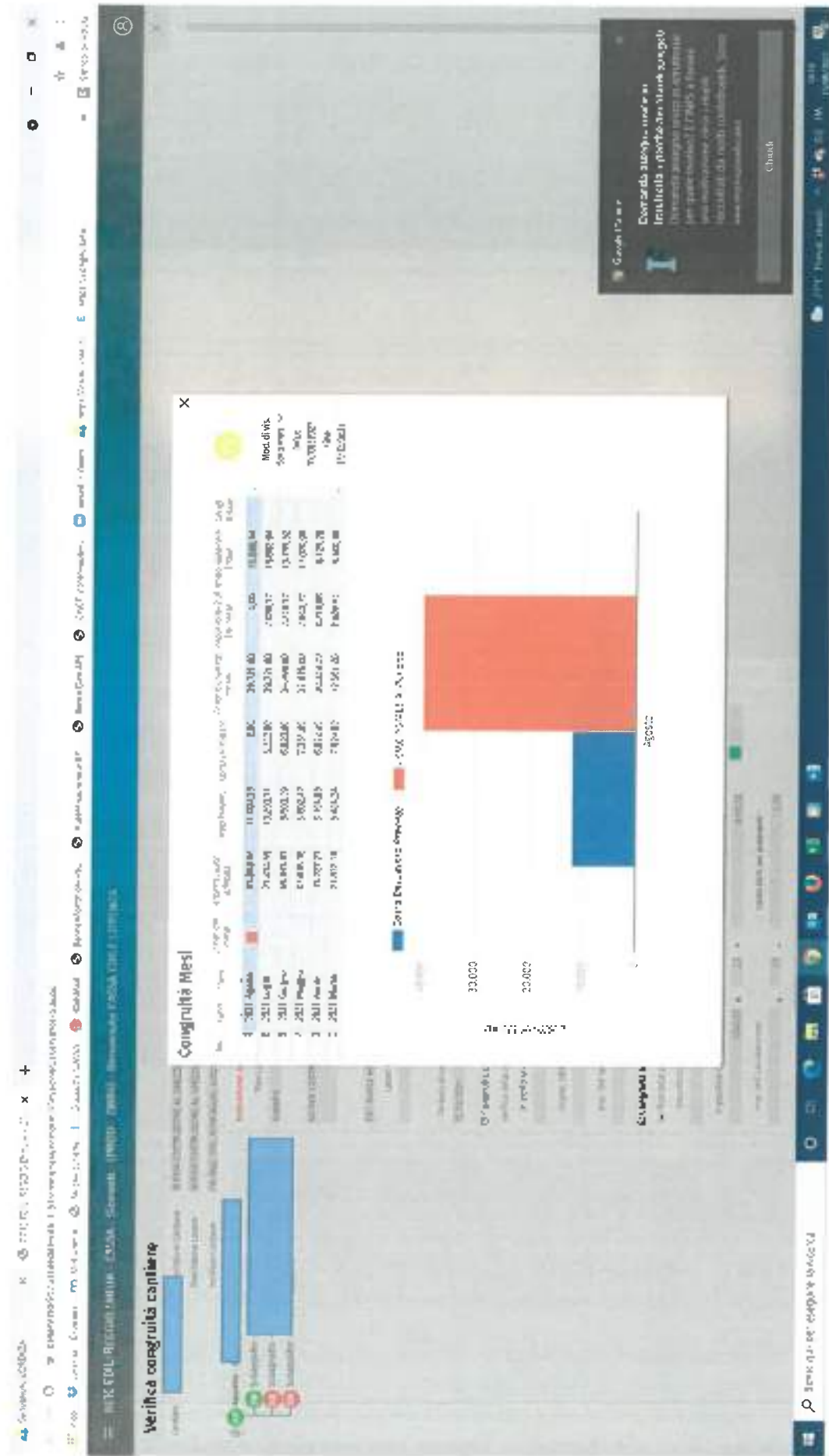
Cliccando "Appalto"



Potrete monitorare il valore dell'opera del cantiere selezionato ed i dati in progressione della congruità a l'ultimo mese di denuncia presentato.

[illegible]

Cliccando con il tasto destro del mouse su "Appalto" si visualizza "Dettaglio Importi" dove monitorare la congruità mese per mese



Clickando con il tasto destro su una delle DLO proposte si visualizza "Apri dettaglio denuncia".

[illegible]

Dove monitorare l'elenco dei lavoratori coinvolti nel cantiere mese per mese e complessivamente.

[illegible]

MONITORAGGIO VERIFICA CONGRUITA' - OSSERVATORIO CANTIERI

Link: https://osservatorio.cassaedileweb.it/ice_reggioemilia/

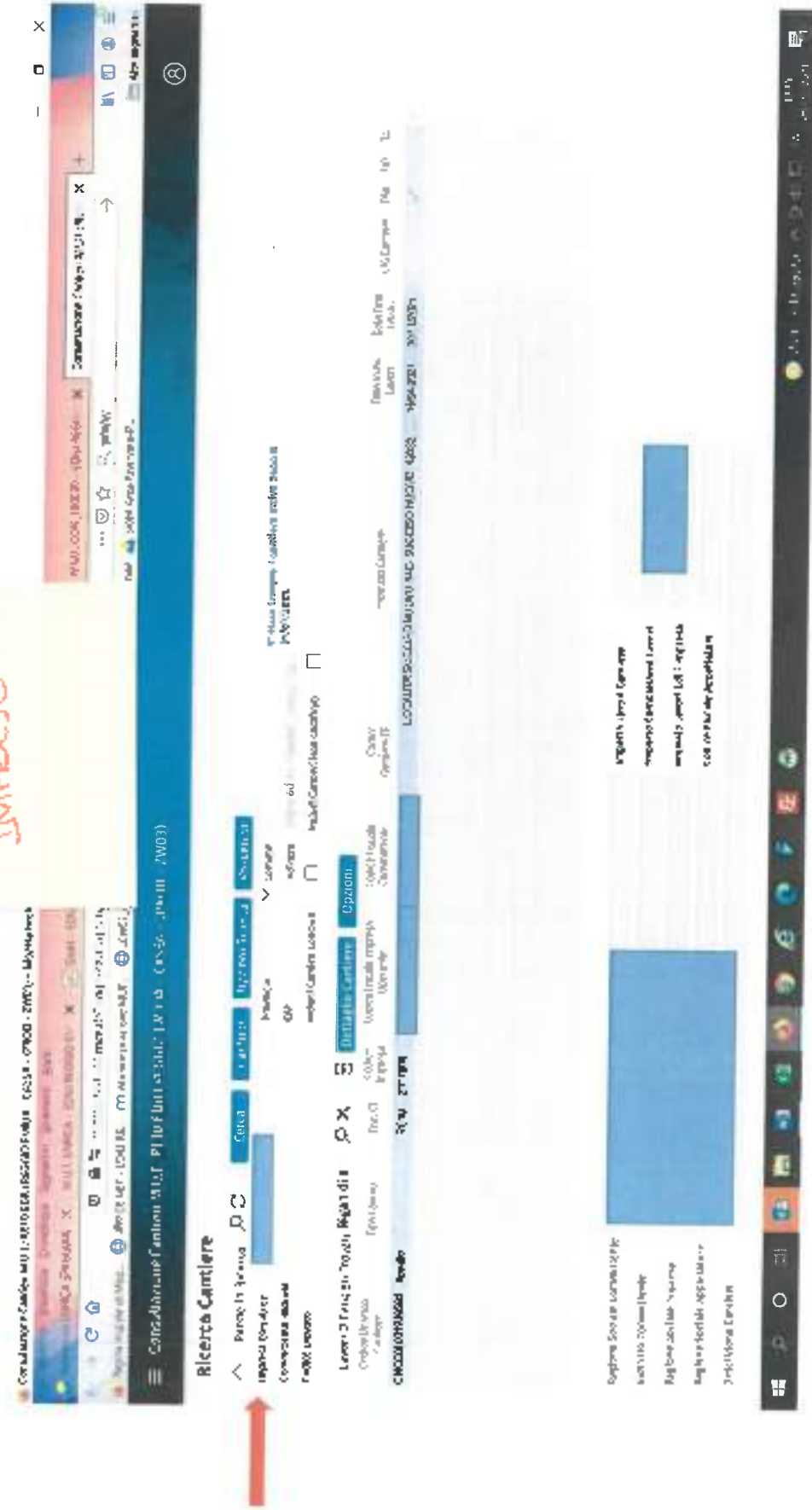
Collegamento all'"Osservatorio Cantieri"

Cliccare "Ricerca Cantiere"

L'Impresa/Consulente dovrà indicare ne cantiere e Cliccare "Cerca"

ice" il codice fiscale o se conosciuto il "Codice univoco" del

IMPRESE



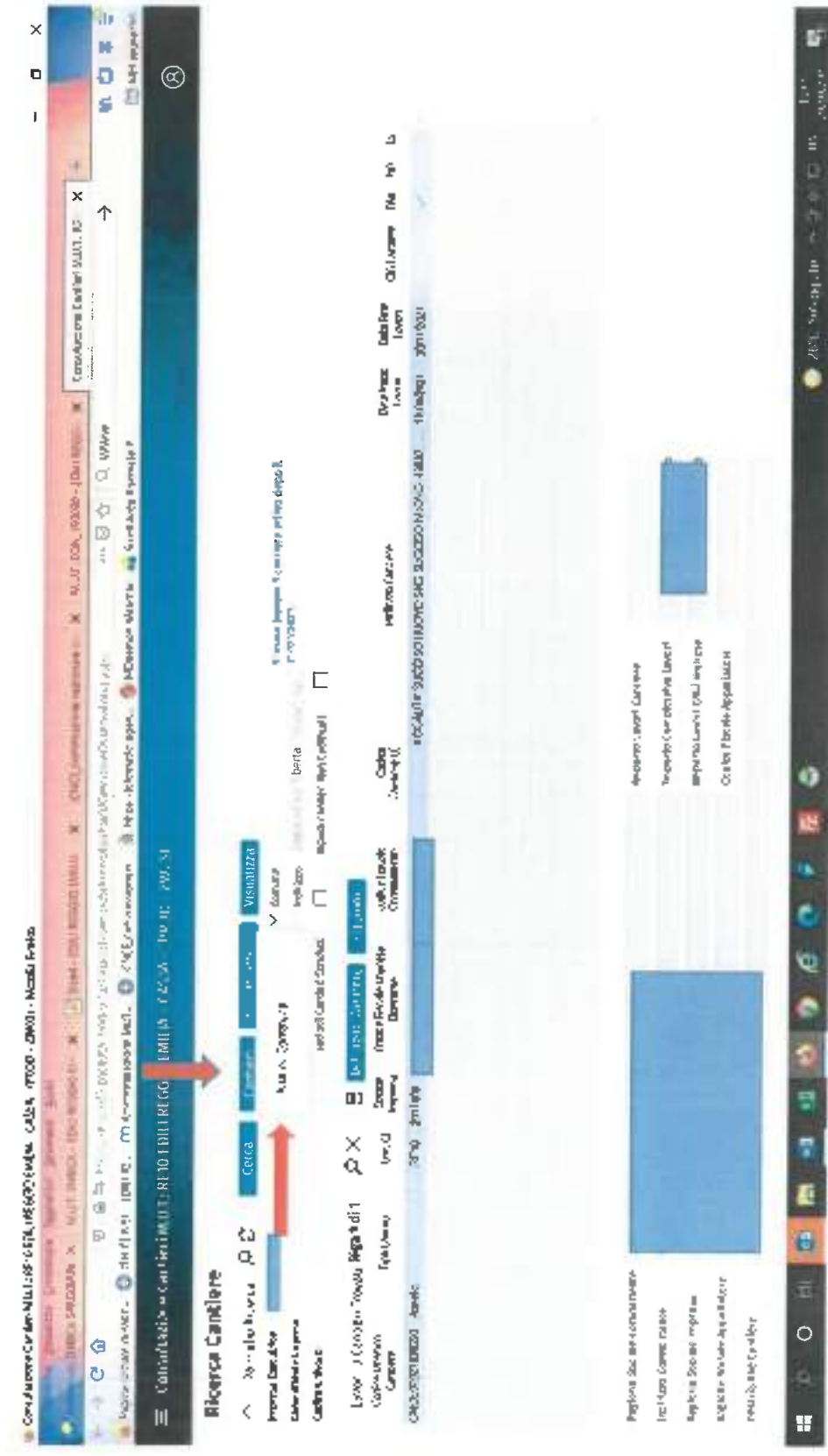
Usciranno tutti i cantieri attivi alla data della ricerca dell'impresa selezionata.

Posizionarsi con il mouse sul cantiere da verificare

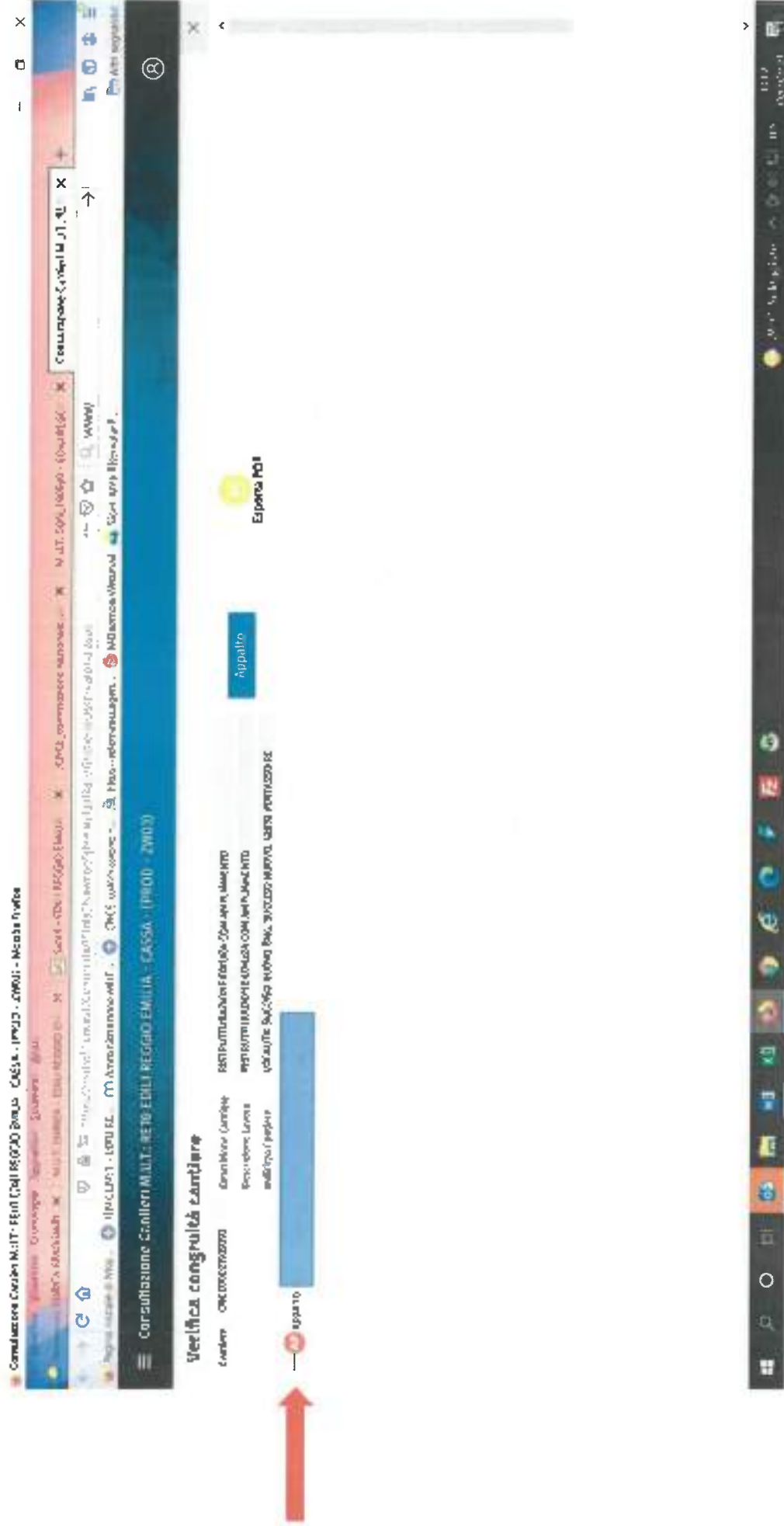
Cliccare "Cantieri"

Cliccare "Analisi di Congruita"

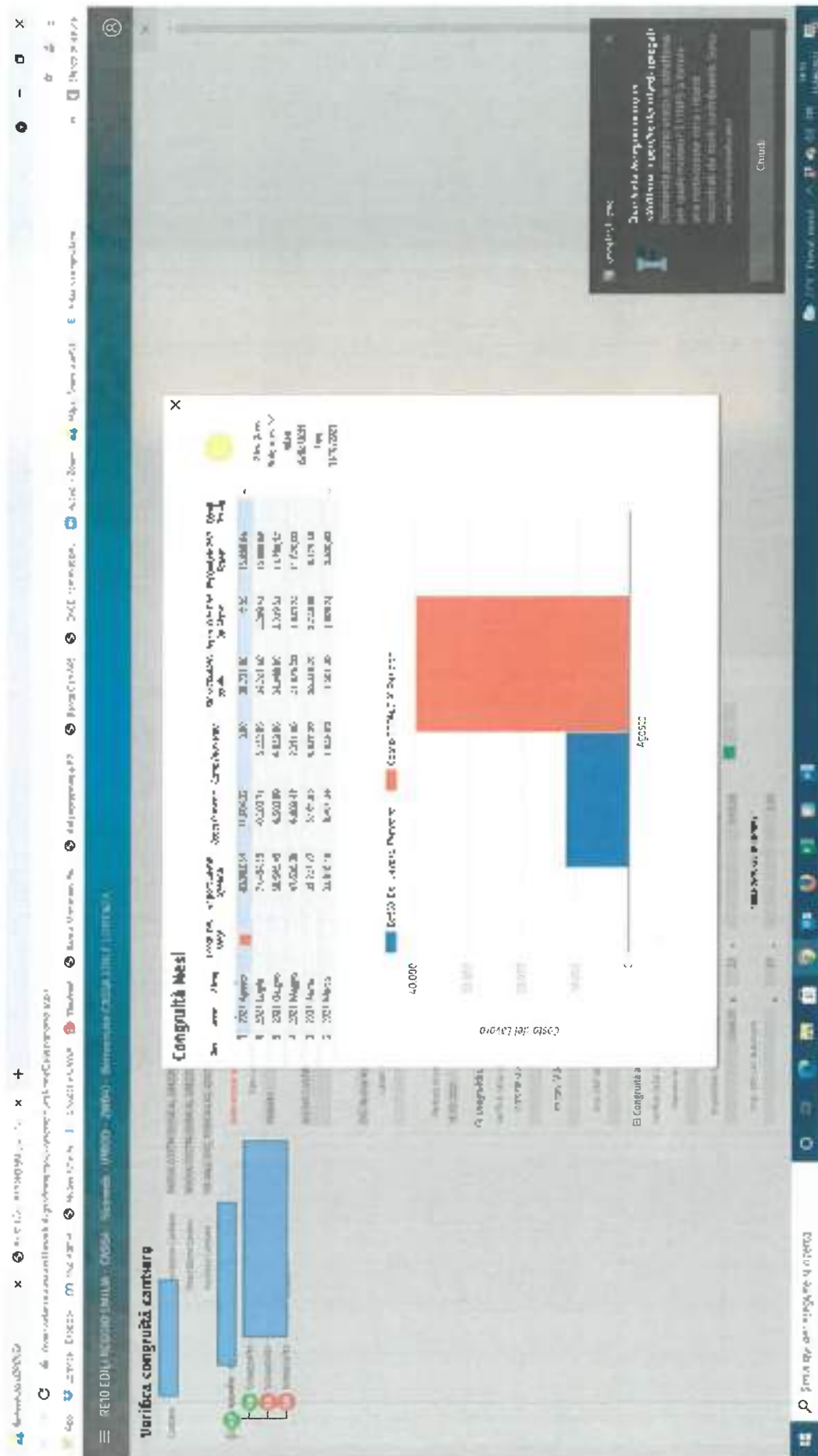
Se si vogliono visualizzare i cantieri già conclusi si deve cliccare "opzioni ricerca" e selezionare "inclusi cantieri conclusi" e ricliccare "Cerca"



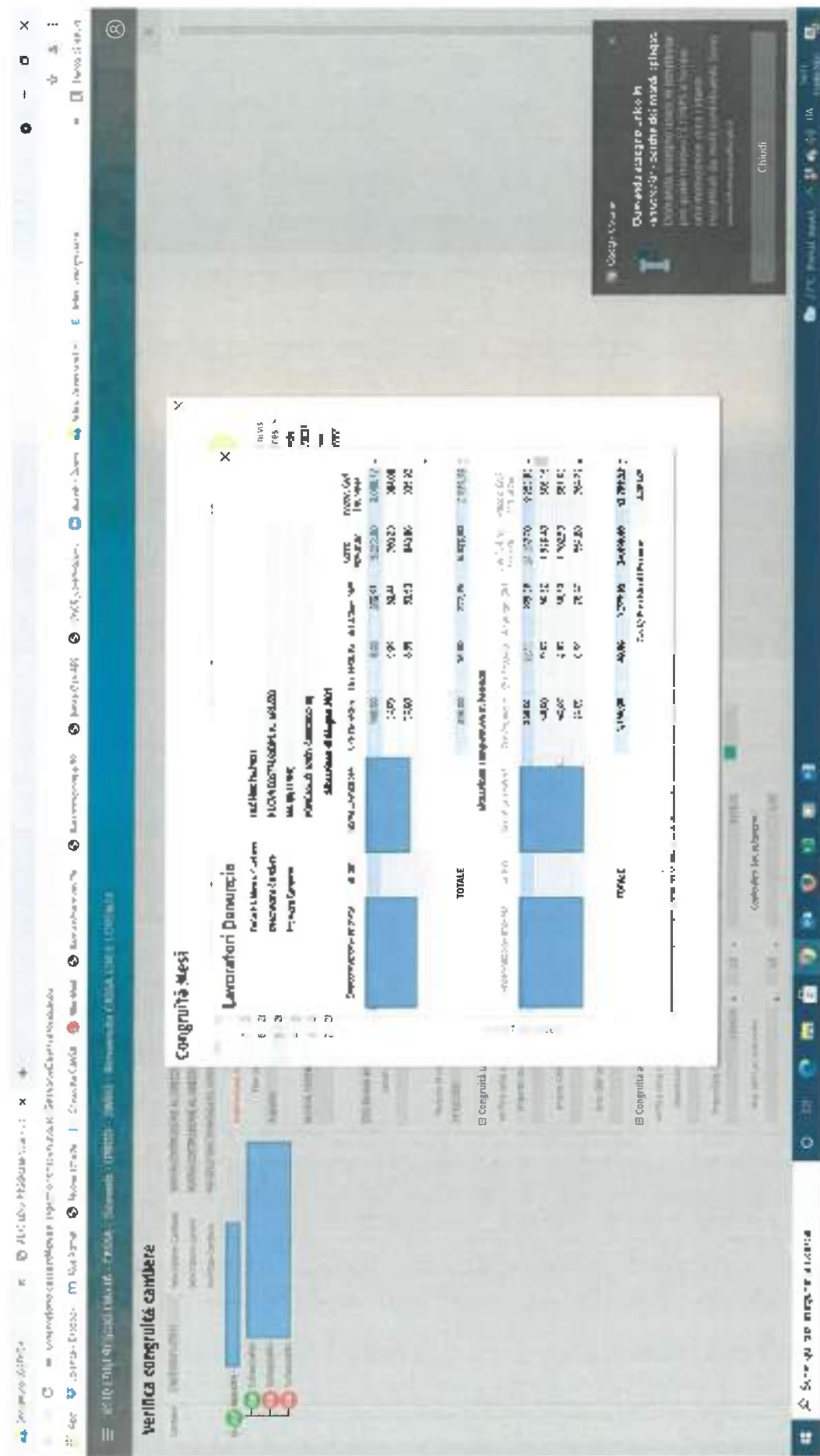
Cliccando "Appalto"



Cliccando con il tasto destro del mouse su "Appalto" si visualizza "Dettaglio Importi" dove monitorare la congruità mese per mese



Dove monitorare l'elenco dei lavoratori coinvolti nel cantiere mese per mese e complessivamente.



Reggio Emilia li, 27 Luglio 2021

VERIFICA CONGRUITA' - Attivazione Sportello MUT Web 4.0

Con la presente a seguito della Comunicazione n. 782 del 19 luglio 2021 della CNCE, alleghiamo il **Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25 giugno 2021** – definito un sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili, pubblicato in data 19 luglio 2021 sul sito del Ministero del Lavoro – sezione Trasparenza/Pubblicità legate; si allega parimenti una serie di slide sul tema, pubblicate dal dicastero stesso.

La verifica della congruità è riferita all'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nei lavori pubblici che privati, eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o in subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.

Dal 01/11/2021 entrerà in vigore il sistema della verifica di congruità dell'incidenza del costo del lavoro sul valore dell'opera. Riteniamo sia utile avviare un periodo di sperimentazione per i cantieri con inizio dei lavori presumibilmente dal 01/09/2021.

L'attestazione di congruità verrà rilasciata dalla Cassa Edile territorialmente competente entro 10 giorni dalla richiesta, su istanza dell'impresa affidataria o del soggetto da essa delegato, ovvero del committente.

Nei lavori pubblici l'attestazione di congruità dovrà essere richiesta dal committente o dall'impresa affidataria in occasione della presentazione dell'ultimo SAL da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.

Nel lavori privati, la congruità sarà applicata esclusivamente a quelli con entità complessiva dell'opera pari o superiore a euro 70.000; l'attestazione dovrà essere richiesta dall'impresa affidataria prima dell'erogazione del saldo finale da parte del committente.

L'impresa principale risultante non congrua verrà richiamata dalla Cassa edile e potrà dimostrare entro 15 giorni, con documentazione appropriata, il raggiungimento della percentuale attraverso costi non registrati in Cassa. Nel caso di uno scostamento inferiore o pari al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, l'impresa risulterà comunque regolare laddove presenti una attestazione del Direttore dei lavori che giustifichi detto scostamento.

Il mancato raggiungimento della congruità comporterà l'emanazione di una attestazione di irregolarità, sino alla regolarizzazione con apposito versamento in Cassa Edile equivalente alla differenza di costo del lavoro necessario per raggiungere la percentuale indicata.

L'attestazione di Irregolarità ai fini della congruità esplica i propri effetti non solo sulla singola opera pubblica o privata ma incide anche sulla regolarità dei successivi DOL (dura on line) laddove, esperita e terminata la procedura di invito alla regolarizzazione, l'impresa non adempia e la Cassa segnali la stessa in BNI.

Vi informiamo che il MUT alimenta automaticamente i contatori di congruità pertanto è necessario che la denuncia mensile sia compilata indicando la manodopera distintamente su ogni cantiere, inoltre è necessario che vengano inseriti sul MUT mensilmente, i lavoratori autonomi, titolari, soci, collaboratori familiari impegnati sul cantiere.

Il cruscotto di congruità presente sul nostro Osservatorio può essere aperto dai Consulenti direttamente dal MUT, in questo modo è possibile monitorare la verifica della congruità in fase di compilazione della denuncia mensile; la stessa operazione di monitoraggio potrà essere effettuata dall'impresa accedendo direttamente all'Osservatorio Cantieri con le proprie credenziali. L'impresa/Consulente può ricercare e identificare i cantieri attivi sul territorio di competenza della Cassa, visualizzare l'albero delle relazioni tra le imprese, (appaltatori/subappaltatori) verificare il risultato della congruità in modo globale per l'intero cantiere o per singola impresa. In questo modo l'impresa appaltatrice può avere la visione

d'insieme della congruità del proprio cantiere e individuare immediatamente le criticità.

I corretti adempimenti sotto riportati consentiranno una puntuale verifica della manodopera denunciata nel cantiere semplificando notevolmente l'emissione dell'attestazione di congruità.

- Inserimento sull'Osservatorio Cantieri della DNL
- Compilazione della denuncia mensile MUT con l'indicazione della manodopera degli operai distinta per singolo cantiere
- Indicazione nella denuncia mensile MUT distinta per singolo cantiere delle ore lavorate da lavoratori autonomi, titolari, soci, collaboratori familiari.

La mancata segnalazione del cantiere e/o la mancata indicazione della manodopera per singolo cantiere impediscono di fatto alla Cassa di rilevare i dati "puntuali" con il rischio di mancato ottenimento dell'attestazione di congruità.

L'Osservatorio Cantieri e il MUT comunicano con lo strumento nazionale CNCE_Edilconnect realizzato per il rilascio dell'attestato di congruità.

E' assolutamente necessario, per usufruire dei sistemi di scambio dati tra gli strumenti informatici territoriali e quelli nazionali, che le imprese ed i Consulenti iscritti che non abbiano già attivato l'utilizzo della nuova versione del Modello Unico Telematico (M.U.T.) Web 4.0, per la gestione delle denunce mensili dei lavoratori occupati, provvedano immediatamente.

Il link per accedere è il seguente:

<https://mutssl2.cnce.it/mutuser/MUTUsers.aspx>

le credenziali di accesso già in Vostro uso rimangono invariate.

Il manuale d'istruzione lo potrete trovare accedendo alla voce "supporto/assistenza/MUTConsulent_NOVITA4.0"

Vista la complessità della materia e la fase di sperimentazione ci riserviamo di modificare, implementare ed approfondire gli argomenti.

Il Direttore
Vallisneri Lorenza

Prot. n. 10477/p/ep

Roma, 19 luglio 2021

A tutte le Casse
Edili/Edilcasse

e, p.c. ai componenti il Consiglio
di Amministrazione della
CNCC

Loro sedi

Comunicazione n. 782

Oggetto: decreto congruità della manodopera nei lavori edili

Si allega alla presente il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25 giugno 2021 – *definito un sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili*, pubblicato in data odierna sul sito del Ministero del Lavoro – sezione Trasparenza/Pubblicità legale.

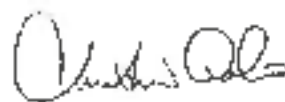
Si allegano parimenti le slide sul tema pubblicate dal dicastero stesso.

Nel fare riserva di fornire gli approfondimenti del caso, si inviano cordiali saluti.

Il Vicepresidente
Antonio Di Franco



Il Presidente
Carlo Trestini



Allegati: 2



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO l'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «*Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni*» che, al comma 4, prevede espressamente che «*Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.*»;

VISTO, altresì, l'articolo 105, comma 16, del predetto decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo il quale in caso di subappalti, la congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato «*è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.*»;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*» (Decreto semplificazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e in particolare l'articolo 8, comma 10-bis, il quale stabilisce che al documento unico di regolarità contributiva (DURC) è aggiunto il documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali *pro tempore* del 30 gennaio 2015, recante «*Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva*» (DURC);

VISTO l'Accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto tra le associazioni datoriali (Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Agcl Produzione e Lavoro, Confcooperative Lavoro e Servizi, Anaepa Confartigianato, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani, CLAA), Confapi Aniem) e le organizzazioni sindacali (Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil) in materia di congruità della manodopera per il settore edile, che recepisce l'Avviso comune del 28 ottobre 2010, con le opportune integrazioni e modificazioni;

VISTA in particolare, la tabella A allegata al citato Accordo collettivo, nella quale sono riportate le percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell'opera in relazione a diverse categorie di lavori edili (c.d. indici di congruità);

RITENUTO di dover procedere, ai sensi del citato articolo 8, comma 10-bis, alla definizione, con il presente decreto, delle modalità operative attraverso le quali assicurare, nel settore edile, l'attuazione di un sistema di verifica della congruità del costo della manodopera impegnata per la realizzazione dell'opera rispetto al costo complessivo della stessa, in attuazione del citato Accordo collettivo del 10 settembre 2020;



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

CONSIDERATO che la verifica di congruità, in particolare nel settore edile, può concorrere, tra l'altro, a realizzare un'azione di contrasto dei fenomeni di *dumping* contrattuale, promuovendo l'emersione del lavoro irregolare attraverso l'utilizzo di parametri idonei ad orientare le imprese operanti nel settore e assicurando un'effettiva tutela dei lavoratori sia sotto il profilo retributivo che per gli aspetti connessi alla salute e alla sicurezza;

RITENUTO opportuno, in fase di prima applicazione dell'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge n. 76 del 2020, come convertito dalla legge n. 120 del 2020, fare specifico riferimento agli appalti di lavori in edilizia, ivi comprese tutte le attività - anche quelle affini - direttamente e funzionalmente connesse all'attività resa dall'impresa affidataria, al fine di sperimentare a livello nazionale l'esperienza finora sviluppata in tale settore, anche in considerazione delle modalità applicative già utilizzate a livello locale;

TENUTO CONTO che la Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE) costituisce l'Ente di indirizzo, controllo e coordinamento delle Casse Edili e delle Edilcasse dislocate sul territorio nazionale, e che queste ultime sono in possesso dei dati concernenti la manodopera occupata in ciascun cantiere;

TENUTO CONTO altresì che alla suddetta CNCE aderiscono tutte le Casse Edili ed Edilcasse promananti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le quali sono abilitate al rilascio del DURC on-line, di seguito indicate Casse Edili/Edilcasse;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", come modificato dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, che all'articolo 15 ha previsto nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative", e in particolare l'articolo 49, comma 3, lett. b), il quale stabilisce che le amministrazioni competenti adottano il documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera, di cui all'articolo 105, comma 16, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e all'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120

D E C R E T A

Articolo 1 **(Finalità)**

1. In fase di prima applicazione dell'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, con il presente decreto è definito un sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, in attuazione di quanto previsto dall'Accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile, come richiamato in premessa e della relativa tabella recante gli indici di congruità.



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Articolo 2

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. La verifica della congruità di cui all'articolo 1 si riferisce all'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell'ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.
2. Ai fini del presente decreto, tenuto anche conto di quanto riportato nell'allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, rientrano nel settore edile tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all'attività resa dall'impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
3. Con riferimento ai lavori privati, le disposizioni del presente decreto si applicano esclusivamente alle opere il cui valore risulti complessivamente di importo pari o superiore ad euro settantamila.
4. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite da eventi sismici del 2016, per la quale siano già state adottate specifiche ordinanze del Commissario straordinario del Governo.

Articolo 3

(Verifica della congruità)

1. In fase di prima applicazione, la verifica della congruità della manodopera impiegata è effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella tabella allegata al citato Accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile.
2. Ai fini della verifica di cui al comma 1, si tiene conto delle informazioni dichiarate dall'impresa principale alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, con riferimento al valore complessivo dell'opera, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, alla committenza, nonché alle eventuali imprese subappaltatrici e sub-affidatarie.
3. In caso di variazioni da parte del committente riferite ai lavori oggetto di verifica, l'impresa è tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate.
4. La Commissione Nazionale delle Casse Edili rende disponibili le modalità e le istruzioni operative per la comunicazione delle informazioni di cui ai commi 2 e 3.
5. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le Parti sociali, sono periodicamente aggiornati gli indici di congruità riferiti all'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili.



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Articolo 4

(Termini e modalità del rilascio dell'attestazione di congruità)

1. L'attestazione di congruità è rilasciata, entro dieci giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell'impresa affidataria o del soggetto da essa delegato ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, ovvero del committente.
2. Per i lavori pubblici, la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva è richiesta dal committente o dall'impresa affidataria in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.
3. Per i lavori privati, la congruità dell'incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell'erogazione del saldo finale da parte del committente. A tal fine, l'impresa affidataria presenta l'attestazione riferita alla congruità dell'opera complessiva.
4. Con apposita convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'INPS, l'INAIL e la Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE) sono definite le modalità di interscambio delle informazioni tramite cooperazione applicativa che consentano di rendere disponibili gli esiti delle verifiche di congruità della manodopera impiegata, nonché i dati relativi all'oggetto e alla durata del contratto, ai lavoratori impiegati e alle relative retribuzioni, necessari al recupero dei contributi e dei premi di pertinenza dei rispettivi Istituti, nonché ai fini della programmazione di eventuali attività di vigilanza e verifiche di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
5. Ai fini di quanto previsto al comma 4, la Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE), l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'INPS e l'INAIL realizzano, entro dodici mesi dall'adozione del presente decreto, il sistema di interscambio delle informazioni tramite cooperazione applicativa, finalizzata anche all'alimentazione della banca dati di cui all'articolo 6, comma 2.

Articolo 5

(Assenza di congruità ed effetti sul DURC on-line)

1. Qualora non sia possibile attestare la congruità, la Cassa Edile/Edilcassa a cui è stata rivolta la richiesta evidenzia analiticamente all'impresa affidataria le difformità riscontrate, invitandola a regolarizzare la propria posizione entro il termine di quindici giorni, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell'importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.
2. La regolarizzazione nel termine previsto consente il rilascio dell'attestazione di congruità.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l'esito negativo della verifica di congruità è comunicato ai soggetti che hanno effettuato la richiesta con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità. Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procede all'iscrizione dell'impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).
4. Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascia ugualmente l'attestazione di congruità previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

5. Ai fini del comma 1, l'impresa affidataria risultante non congrua può altresì dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in base a quanto previsto nel citato Accordo collettivo del 10 settembre 2020.

6. In mancanza di regolarizzazione, l'esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l'impresa affidataria del DURC on-line, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015. Restano ferme, ai fini del rilascio del DURC on-line alle altre imprese coinvolte nell'appalto, le relative disposizioni già previste a legislazione vigente.

Articolo 6

(Entrata in vigore e monitoraggio)

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori sia effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente dal 1° novembre 2021.

2. La Commissione Nazionale delle Casse Edili assicura il coordinamento delle attività delle Casse Edili/Edilcassa in relazione ai dati relativi alle imprese affidatarie, di cui al presente decreto, anche ai fini della creazione di un'apposita banca-dati condivisa con INPS, INAIL e Ispettorato nazionale del lavoro.

3. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è costituito un comitato di monitoraggio composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, dell'INPS, dell'INAIL, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e delle Parti sociali firmatarie dell'Accordo collettivo del 10 settembre 2020.

4. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali potranno essere adottate eventuali disposizioni integrative e correttive del presente decreto, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

Articolo 7

(Disposizioni finali)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo e pubblicato sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it – sezione pubblicità legale.

Roma, 25 giugno 2021

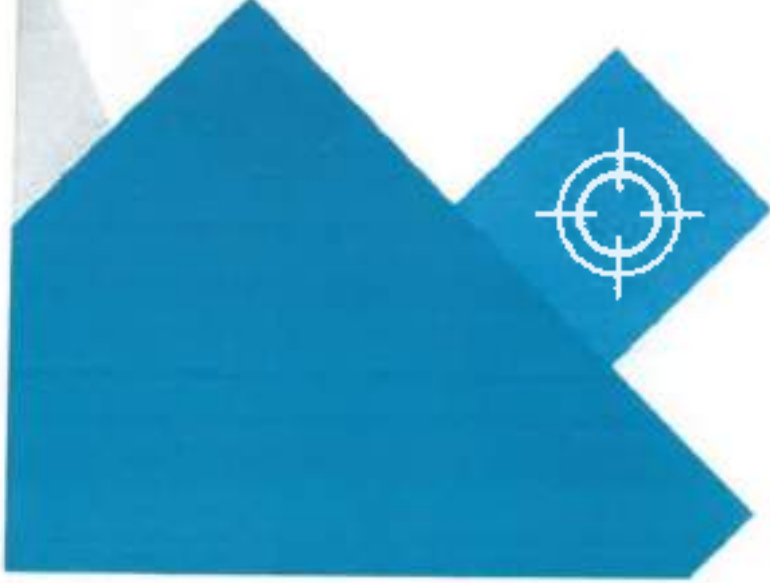
Andrea Orlando

(Firmato)



LA NUOVA VERIFICA DI CONGRUITÀ NEL SETTORE EDILE

Firmato il Decreto



CHE COSA È

Il Decreto definisce un **sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili eseguiti da imprese affidatarie**, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti nella loro esecuzione.

Tiene conto di quanto definito dalle Parti sociali più rappresentative per il settore edile con l'Accordo collettivo del 10 settembre 2020.

La verifica della congruità si applica:

- nell'ambito dei **lavori pubblici**;
- nell'ambito dei **lavori privati** il cui valore sia pari o superiore a 70.000 euro.

A CHI È RIVOLTO

Il Decreto si applica:

- al **settore edile**, nel quale rientrano tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all'attività resa dall'impresa affidataria dei lavori per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva dell'edilizia stipulata dalle organizzazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- restano, invece, esclusi i lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite dagli eventi sismici del 2016 e già oggetto di specifiche ordinanze del Commissario straordinario del Governo.



COME AVVIENE LA VERIFICA DI CONGRUITÀ

La verifica è eseguita in relazione agli **indici minimi di congruità** riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella **Tabella allegata all'Accordo collettivo del 10 settembre 2020**.



DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DEL 25 GIUGNO 2021 VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DELLA MANODOPERA IMPIEGATA NEI LAVORI EDILI

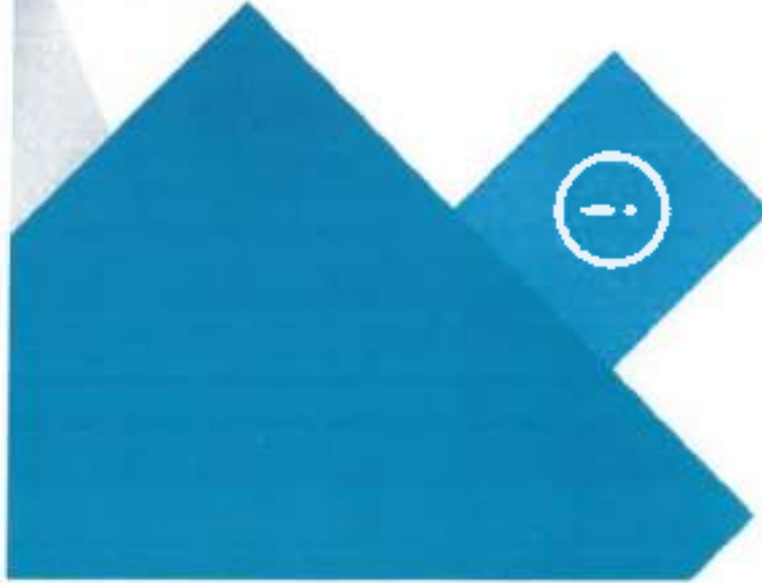
INDICI DI CONGRUITÀ DEFINITI CON L'ACCORDO COLLETTIVO DEL 10 SETTEMBRE 2020

CATEGORIE	PERCENTUALI DI INCIDENZA MINIMA DELLA MANODOPERA SUL VALORE DELL'OPERA
1 OG1 - Nuova edilizia civile, compresi impianti e Forniture	14,28%
2 OG1 - Nuova edilizia industriale, esclusi Impianti	5,36%
3 Riutturazione di edifici civili	22,00%
4 Riutturazione di edifici industriali, esclusi Impianti	6,69%
5 OG2 - Restauro e manutenzione di beni tutelati	30,00%
6 OG3 - Opere stradali, ponti, etc.	13,77%
7 OG4 - Opere d'arte nel sottosuolo	10,82%
8 OG5 - Dighe	16,07%
9 OG6 - Acquedotti e fognature	14,63%
10 OG6 - Gasdotti	13,66%
11 OG6 - Oleodotti	13,66%
12 OG6 - Opere di irrigazione ed evacuazione	12,48%
13 OG7 - Opere marittime	12,16%
14 OG8 - Opere fluviali	13,31%
15 OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica	14,23%
16 OG10 - Impianti per la trasformazione e distribuzione	5,36%
17 OG12 - OG13 - Bonifica e protezione ambientale	16,47%

CHI RILASCIÀ L'ATTESTAZIONE DI CONGRUITÀ

L'attestazione di congruità è rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla **Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente**, su istanza dell'impresa affidataria o del soggetto da essa delegato oppure del committente.

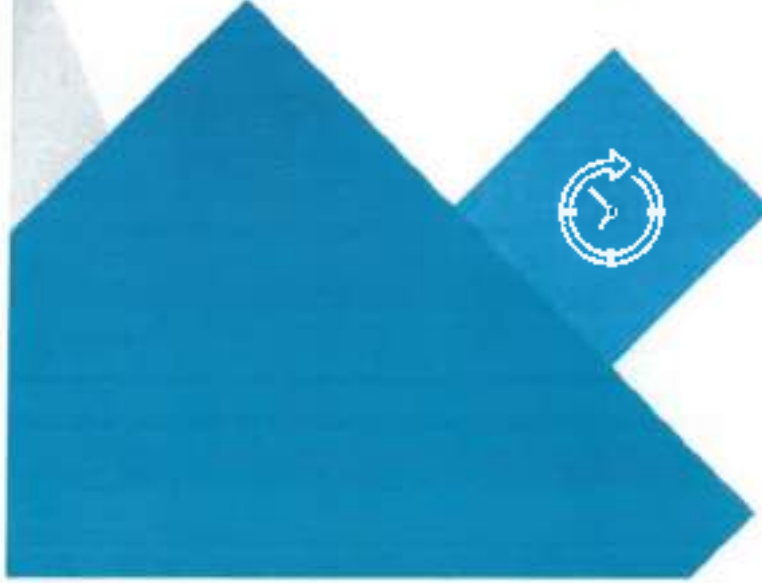




COSA ACCADE SE NON VIENE RISCONTRATA LA CONGRUITÀ

È previsto un meccanismo di regolarizzazione: la Cassa Edile/Edilcassa invita l'impresa a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell'importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.

In mancanza di regolarizzazione, l'esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC online per l'impresa affidataria.



DA QUANDO SI APPLICA

Il Decreto si applica ai lavori edili per i quali verrà presentata la denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente **a partire dal 1° novembre 2021.**

